

N. 00344/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2007, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La
Scala, con domicilio eletto presso

contro

Comune di Nardò;

per l'annullamento

dell'atto di Revoca emesso con Determinazione n. ... del 24 maggio
2007, con il quale veniva disposta la revoca della licenza per l'attività di
distribuzione e noleggio di apparecchi e congegni automatici ed
elettronici, nonché di ogni atto presupposto, connesso e
conseguenziale

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott.

Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Rizzo Giovanni, in sostituzione dell'avv.

La Scala Antonio Maria.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, società operante nel settore del noleggio di apparecchi elettromeccanici ed elettronici da intrattenimento, ha impugnato il provvedimento del comune di Nardò, con il quale è stata disposta la revoca della licenza per l'attività di distribuzione e noleggio di apparecchi e congegni automatici ed elettronici; ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 7 l. 241/1990. 2. Violazione di legge per l'inosservanza dell'art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge per inosservanza dell'art. 20, commi 1 e 2, l. 689/1981; eccesso di potere per illogicità manifesta.

Sostiene la ricorrente che non è stata data la comunicazione di avvio del procedimento e che il provvedimento non è adeguatamente motivato.

Con ordinanza dell'11 luglio 2007 è stata accordata la richiesta misura cautelare.

Nella pubblica udienza del 25 gennaio 2012 il ricorso è stato

trattenuto in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

È da rilevare anzitutto che l'art. 20, l. 689/1981, richiamato nel provvedimento impugnato, dispone che *“L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”*.

Nel caso in esame, non sussistono i presupposti richiesti dalla norma citata, perché, anche a voler ritenere la revoca in questione quale una sanzione, questa non è stata applicata con un'ordinanza ingiunzione e inoltre non è presente alcun provvedimento di condanna, posto che i procedimenti penali, richiamati nel provvedimento, non sono ancora conclusi.

Con riferimento poi alla revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, prevista in via generale dall'art. 21, quinquies, l. 241/1990, è da rilevare come il provvedimento impugnato non risulta essere adeguatamente motivato,

Infatti, il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato quando incide su posizioni in precedenza acquisite dal privato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificano il ritiro dell'atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate in capo al privato e all'affidamento ingenerato nel destinatario dell'atto da revocare.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si limita a richiamare la segnalazione della prefettura di Lecce, con la quale è stata comunicata l'esistenza di procedimenti penali a carico del ricorrente per violazioni inerenti le leggi in materia di commercio degli apparecchi automatici ed elettronici, senza indicare quali siano i motivi di diritto che hanno indotto l'Amministrazione a procedere con la revoca.

Non può inoltre ritenersi che la motivazione del provvedimento possa essere desunta da quanto dichiarato dalla prefettura di Lecce, con la nota richiamata nello stesso provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell'Amministrazione in esso richiamato, purché comunicato e reso disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama, mentre, nel caso in esame, la nota prefettizia non è stata allegata né è stata messa a disposizione del ricorrente.

Un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione risulta poi ancor più necessaria dal momento che, nel procedimento penale di opposizione

all'ingiunzione, il consulente tecnico ha accertato che le apparecchiature elettromeccaniche, non fossero illecite proprio perché i dispositivi in questione erano *“intrinsecamente inadatti a qualsiasi forma di gioco d'azzardo”*.

La domanda risarcitoria deve invece essere respinta, sia per mancanza di adeguata prova in ordine al danno lamentato, sia in considerazione dell'avvenuta sospensione degli effetti dell'ordinanza gravata con l'accoglimento della richiesta cautelare (ord. 667 dell'11 luglio 2007) che risulta essere stata immediatamente eseguita dal Comune resistente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore